




N. 5

5 Febbraio 2024

Ai gentili clienti

Loro sedi

Certificazione Unica 2024: redditi di lavoro autonomo



Certificazione Unica 2024

PERIODO D'IMPOSTA 2023

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

I. Premessa	2	VI. Istruzioni per il datore di lavoro, ente pensionistico o altro sostituto d'imposta - Compilazione dati previdenziali e assistenziali	65
1. Soggetti obbligati all'invio	2	1. Generalità	65
2. Termini e modalità di presentazione del flusso	3	2. Dati previdenziali e assistenziali	65
3. Frontespizio	7	3. Dati assicurativi INAIL	76
II. Ricezione in via telematica dei dati relativi ai Mod. 730-4 resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate	9	VII. Istruzioni per il sostituto d'imposta - Compilazione Dati fiscali, previdenziali e assistenziali - Certificazione lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi	77
1. Informazioni generali	9	1. Informazioni generali	77
2. Dati del sostituto d'imposta	10	2. Dati relativi alle somme erogate	78
III. Informazioni per il contribuente	10	VIII. Istruzioni per il sostituto d'imposta - Compilazione dati fiscali - Certificazione Redditi - locazioni brevi	85
1. Informativa sul trattamento dei dati personali (artt. 13 e 14 del regolamento UE 2016/679)	11	1. Informazioni generali	85
2. Utilizzo della certificazione	13	APPENDICE	88
3. Scelta della destinazione dell'8, del 5 e del 2 per mille dell'IRPEF	14		
4. Certificazione dei dati previdenziali e assistenziali	16		



Come ogni anno, i sostituti d'imposta devono predisporre ed inviare telematicamente all'Agenzia delle Entrate il modello di "Certificazione Unica" (CU 2024).

Il modello deve essere:

- trasmesso telematicamente all'Agenzia delle Entrate direttamente o tramite un intermediario abilitato entro il 16 marzo 2024 (posticipato al 18/03 in quanto sabato) (è comunque prevista la possibilità, per le certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili, mediante la dichiarazione dei redditi precompilata es. redditi lavoro autonomo, di presentarle entro la scadenza del mod. 770 al 31 ottobre 2024);

e

- consegnato in duplice copia ad ogni percettore di redditi assoggettati a ritenuta (dipendenti, pensionati, lavoratori autonomi, agenti, ecc...) con allegate le istruzioni entro il 16 marzo 2024 (posticipato al 18/03 in quanto sabato) o preferibilmente inviato a mezzo pec o raccomandata.

La Certificazione Unica (CU), come già chiarito dall'AdE, riguarda oltre ai redditi di lavoro dipendente, anche i redditi di lavoro autonomo, le provvigioni e i redditi diversi, in particolare, interessa (elenco non esaustivo):

- i redditi di lavoro dipendente e assimilati, (prima certificati mediante il modello CUD);
- i redditi di lavoro autonomo;
- le provvigioni, anche occasionali;



- redditi diversi (es. compensi per lavoro autonomo occasionale);
- compensi, non soggetti a ritenuta d'acconto, corrisposti a soggetti che applicano il regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (soggetti Minimi e forfettari);
- indennità corrisposte per la cessazione di rapporti di agenzia, funzioni notarili e cessazione attività sportiva quando di natura autonoma;
- i corrispettivi per contratti di appalto soggetti alla ritenuta dell'art. 25-ter del DPR 600/73, finora certificati in forma "libera" (lo faranno gli istituti di credito);
- somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi;
- somme a titolo di indennità di esproprio, altre indennità ed interessi;
- i redditi relativi alle locazioni brevi.

Per gli agenti e rappresentati che tassano il reddito per competenza, oltre alla CU2024 dei compensi pagati nel 2023, potrebbe eventualmente essere necessario inviare agli stessi più certificazioni attestanti i compensi erogati i primi mesi del 2024 relativi all'anno 2023.

NON devono essere inviate all'Agenzia delle Entrate le certificazioni:

- dei dividendi erogati nel 2023;
- dei proventi ad essi equiparati;
- delle ritenute operate e delle imposte sostitutive applicate,

e sono da rilasciare ai percettori utilizzando apposito modello.



SANZIONI: Per ogni certificazione omessa, tardiva o errata, l'art. 2 del D.Lgs. 175/2014 prevede l'applicazione di una sanzione di 100,00 euro, senza possibilità di applicare il "cumulo giuridico", ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 472/97 in caso di violazioni plurime e senza possibilità di ravvedimento.

Le principali novità del 2024

Vediamo infine le novità contenute, che sono così riassumibili, a vantaggio della sintesi:

- **la tassazione agevolata delle mance** per i lavoratori dipendenti del settore turistico,
- la riorganizzazione del **lavoro sportivo** dilettantistico e professionistico,
- **l'innalzamento a euro 3.000 dei fringe benefit** erogati a favore dei lavoratori dipendenti con figli a carico (*vedi qui approfondimento*),
- l'indicazione del **trattamento integrativo speciale erogato ai lavoratori del settore turistico, ricettivo e termale**
- la **rideterminazione della riduzione Irpef spettante al comparto sicurezza e difesa.**

La trasmissione deve avvenire in via telematica e può seguire due modalità:

- direttamente dal soggetto tenuto a effettuare la comunicazione;
- tramite un intermediario abilitato.

Se è vs. intenzione conferire l'incarico di tale adempimento al ns. Studio, al fine di predisporre, elaborare e controllare i dati per inviare il Modello Certificazione Unica, siamo a richiedere di inoltrarci la seguente documentazione:

Clienti interni (cui curiamo le registrazioni contabili presso lo studio):

1. Accertarsi di aver consegnato allo studio i documenti e le quietanze di versamento delle ritenute per la gestione dell'adempimento;

Clienti che tengono la contabilità in azienda:

1. compensi/fatture dal 01/01/2023 al 31/12/2023 dei lavoratori **autonomi** o ricevute **di persone fisiche soggette a ritenuta complete** di: luogo e data di nascita, residenza e



codice fiscale e fatture dal 01/01/2023 al 31/12/2023 di professionisti in forme societarie complete di: sede legale codice fiscale numerico e partita iva.

2. Compensi/fatture dei professionisti **contribuenti minimi, forfettari o con altri regimi di vantaggio** dal 01/01/2023 al 31/12/2023 senza pagamento di ritenuta d'acconto.
3. quietanze di versamento (F24) delle ritenute pagate dal 16/02/2023 fino al 16/01/2024, e schede contabili delle ritenute operate.

Si prega di voler **consegnare la suddetta documentazione entro e non oltre il 23 febbraio 2024.**

COMPETENZE PER LA COMPILAZIONE E TRASMISSIONE DEL MODELLO RELATIVO ALLA PARTE DEI LAVORATORI AUTONOMI.

In virtù di quanto sopra esposto, considerando che questo modello si traduce per lo studio in un aggravio di lavoro per la compilazione di un ulteriore adempimento dichiarativo con relativo invio telematico, si comunica che, le competenze che verranno addebitate dallo Studio, contenute al mero recupero dei costi, per adempiere a tale incombenza sono invariate rispetto agli anni precedenti e così quantificate:

- **Euro 50,00** fissi per la gestione della pratica e l'invio telematico;
- **Euro 25,00** per ogni prestatore autonomo da inserire nella certificazione.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti.